

Legge regionale 18 gennaio, 1991, n. 3.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 «Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

**Art. 1**

Modifica dell'art. 3 Piano regionale  
faunistico venatorio

1. Al comma 4 dell'art. 3, dopo le parole «ivi indicate» si aggiungono le seguenti: «stabilendo, fino all'approvazione dei regolamenti applicativi della presente legge, i tempi per l'iscrizione dei cacciatori alle aree di gestione sociale».

**Art. 2**

Modifica dell'art. 5 - Gestione sociale del territorio

1. Il comma 6 dell'art. 5 è così sostituito: «6. Chi esercita la caccia in un'area a gestione sociale può svolgere attività venatoria anche in riserve comunali alpine in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale».

**Art. 3**

Modifica dell'art. 10  
Armi, arnesi e altri modi di caccia

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 10 è così sostituita: «a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, semiautomatico o automatico, con caricatore limiato a contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 e con camera di scoppio non superiore a mm. 77;».

**Art. 4**

Modifica dell'art. 11  
Calendario venatorio

1. Il comma 19 dell'art. 11 è così sostituito:

«19. Le Giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, sull'intero territorio di loro competenza, l'abbattimento selettivo di esemplari di ungulati, anche in tempo di caccia chiusa, nonché la cattura per il loro trasferimento in zone più idonee. Possono altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, vietare o limitare l'abbattimento di ungulati nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi».

**Art. 5**

Modifica dell'art. 13  
Caccia nella zona faunistica delle Alpi

1. Il comma 7 dell'art. 13 è così sostituito:

«7. Chi esercita la caccia in una riserva comunale alpina può svolgere attività venatoria anche in aree a gestione sociale in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale».

2. Il comma 16 dell'art. 13 è così sostituito:

«16. Anche in tempo di caccia chiusa, ove ricorrono accertate ragioni sanitarie o validi motivi di natura biologica, le giunte provinciali autorizzano agenti venatori che operano nell'ambito provinciale o esperti che abbiano superato apposito esame a procedere alla cattura o all'abbattimento selettivo di selvaggina ungulata, mediante l'uso di mezzi idonei e fucili con munizioni a palla e a canna rigata».

**Art. 6**

Modifica dell'art. 14  
Cattura e uccisione di storni e passerii  
o di animali predatori. Controllo delle specie cacciabili

1. Il comma 3 dell'art. 14 è così integrato: dopo le parole «agenti venatori dipendenti», aggiungere le parole «o a esperti, che abbiano superato apposito esame, e appositamente autorizzati».

**Art. 7**

Modifica dell'art. 32  
Divieto di caccia su terreni in coltura specializzata o  
in attualità di coltivazione

1. Il comma 5 dell'art. 32 è così sostituito:

«5. È inoltre vietata la caccia in qualunque forma: negli erbai autunno-vernini di crocifere, nelle colture di leguminose, graminacee e di mais di granella e da foraggio, fino al raccolto, e nei prati naturali e artificiali prossimi a maturazione, purché tabellati».

**Art. 8**

Modifica dell'art. 34  
Allenamento e addestramento dei cani da caccia.  
Gare cinofile

1. Il comma 3 dell'art. 34 è così sostituito:

«5. Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale e internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti e non iscritti al L.o.i., organizzate dall'E.n.c.i. o da organizzazioni venatorie riconosciute, il Presidente della giunta provinciale, sentita la C.t.c.p.c. può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito a zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, ad aziende faunistico-venatorie, agro-venatorie, riserve comunali alpine e aree a gestione sociale, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con spari a salve. Può altresì autorizzare su richiesta di associazioni venatorie e cinofile, sentita la C.t.c.p.c., l'utilizzo temporaneo di aree, di dimensioni non inferiori a 5 ettari e non superiori a 30 ettari, per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con sparo a salve. L'autorizzazione avviene previo as-

senso dei proprietari, possessori o conduttori di fondi interessati».

#### Art. 9

##### Modifica dell'art. 58

##### Tasse di concessione regionale in materia di caccia

1. L'art. 58 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, è così sostituito:

«Art. 58 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia.

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di appostamento fisso, all'istituzione di aziende faunistiche venatorie e dei centri privati di produzione selvaggina sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni.

2. Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto, Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, sulla base della residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio e sulla base del luogo dove ha sede l'appostamento fisso, l'azienda faunistica venatoria e i centri privati di produzione selvaggina».

#### Art. 10

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1991

Cremonese

### Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3

Il procedimento di formazione (della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Lodo, Basso, Gallinaro, Biasibetti, Bragaja, Calimani, Contolini, Morandina, Pison, Pupillo, Salzano e Varnier relativa a «Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia» (progetto di legge 13 luglio 1989, n. 499);
- proposta di legge d'iniziativa del consigliere Pasetto relativa a «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 relativa a "Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia"» (progetto di legge 30 agosto 1989, n. 513);
- proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Canella e Comencini relativa a «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 "Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia"» (progetto di legge 6 dicembre 1989, n. 545);
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Fontana, Benedos, Tassinari, Rugolotto, Peticaro, Pontarollo, Perusi e Siviero relativa a «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 "Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia"» (progetto di legge 21 dicembre 1989, n. 552);
- disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bortolo Mainardi (deliberazione 13 marzo 1990, n. 27/ddl), relativo a: «Modifiche e Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31. "Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia"» (progetto di legge 14 marzo 1990, n. 588);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4<sup>a</sup> commissione consiliare, la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 "Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia"»;
- La commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 marzo 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fidenzio Benedos, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 marzo 1990, n. 1993;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 aprile 1990, n. 5762/22204, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica, con il seguente provvedimento:
 

«n. 200/2501/VE 140.17/3 bis Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. Riferimento nota numero 4325/22204 data 24-3-1990 relativa legge regionale concernente "Modifiche et integrazioni at legge regionale 11 agosto 1989, numero 31 'Disposizioni per protezione et tutela fauna et per disciplina caccia"», Governo habet rilevato quanto segue:

  - 1) normativa cui articolo 3, consentendo utilizzo fucile avente tre colpi, contrasta con principio sancito in Convenzione Berna (allegato IV), recepita da Stato con legge 5 agosto 1981, numero 503, et che, secondo quanto desumibile da sentenza Corte Costituzionale numero 124/1990, est parametro valutazione legittimità costituzionale leggi regionali;
  - 2) disposizione cui secondo periodo articolo 4, per sua formulazione et collocazione sembra assimilare caccia ivi prevista at abbattimento animali in periodo di caccia chiusa, in contrasto con principi contenuti in legge-quadro numero 968/1977. Per suesposti motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale»;
- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luciano Falcier, ha riesaminato il progetto di legge con deliberazione 26 settembre 1990, n. 1056/inf e con deliberazione 4 dicembre 1990, n. 42/ddl, ha proposto al Consiglio regionale l'inserimento di un emendamen-

to al progetto di legge. Il predetto emendamento è stato trasmesso in Consiglio con nota 11 dicembre 1990, n. 42/ddl;

- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 23 novembre 1990 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fidenzio Benedos, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 1990, n. 4963;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 17 dicembre 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 gennaio 1991, n. 751/22204, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento sport e tempo libero.

